Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI) Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892

E-mail: <u>info@studioperuzzi.com</u> Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 28/07/2017

A tutte le Aziende Loro sedi

Circolare Flash no 14

Oggetto: APPRENDISTATO PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITA' O BENEFICIARI DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

• INPS, Messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017

Come preannunciato nella nostra circolare bimestrale dei giorni scorsi andiamo ad analizzare nel dettaglio l'apprendistato per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o beneficiari di trattamenti di disoccupazione

Come si ricorderà, il Decreto Legislativo n. 81/2015 (vedi nostre circolari precedenti) ha esteso la possibilità di assunzione mediante contratto di **apprendistato professionalizzante**, in deroga ai vincoli legati all'età anagrafica, oltre ai beneficiari di indennità di mobilità (possibilità già prevista dal D.Lgs n. 167/2011), anche ai soggetti **percettori di trattamenti di disoccupazione**.

La disposizione normativa (articolo 47, comma 4 del D.Lgs n. 81/2015) prevede infatti:

"Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della

legge n. 223/1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge."

L'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori iscritti alle liste di mobilità è stata disciplinata in modo completo dalle norme, in relazione alle corrette modalità di inquadramento dei lavoratori beneficiari di trattamenti di disoccupazione i competenti Enti previdenziali non si sono mai espressi.

Ora, con il Messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, l'INPS fornisce le istruzioni necessarie al corretto inquadramento contributivo dei lavoratori beneficiari di trattamenti di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Inoltre, l'Istituto chiarisce che l'assunzione con apprendistato di lavoratori iscritti alle liste di mobilità è possibile anche dopo il 31 dicembre 2016, e fintanto che saranno erogate le relative indennità.

Più precisamente, l'intervento dell'Istituto si divide in quattro punti:

- chiarimenti sulla possibilità di assunzione con contratto di apprendistato di lavoratori iscritti alle liste di mobilità e riepilogo della relativa disciplina contributiva;
- indicazioni sul corretto inquadramento contributivo dei lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante e beneficiari di un trattamento di disoccupazione;
- compilazione del flusso Uniemens;
- adempimenti necessari alla corretta assunzione di tali soggettied al riconoscimento dell'agevolazione in esame.

BENEFICIARI DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4 del D.Lgs n. 81/2015 (ed in precedenza in virtù dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs n. 167/2011), era contratto di possibile assumere un apprendistato con professionalizzante lavoratori iscritti alle liste di mobilità, indipendentemente dall'età anagrafica del soggetto.

Fermo restando che le disposizioni che riguardano la mobilità sono state abrogate dal 1° gennaio 2017, l'INPS, nel Messaggio n. 2243/2017, afferma che è possibile continuare ad assumere mediante contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori iscritti alle liste di mobilità

"sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità".

L'INPS, in relazione alla possibilità di assumere lavoratori iscritti alle liste di mobilità con contratto di apprendistato professionalizzante, sebbene la Legge n. 92/2012 abbia abrogato, a far data dal 1° gennaio 2017, la possibilità di nuove iscrizioni alle liste di mobilità ai sensi degli articoli 8 e 25 della Legge n. 223/1991, ha affermato:

"[...] appare utile chiarire come l'intervenuta abrogazione delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità [...] non determini il venir meno del regime previsto dall'articolo 47, comma 4, del d.lgs 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità."

Ciò in quanto, a detta dell'Istituto, l'articolo 47, comma 4 del D.Lgs n. 81/215 rinvia agli abrogati articoli 25, comma 9 e 8, comma 4 della Legge n. 223/1991 solamente per individuare il regime contributivo applicabile e la misura degli incentivi economici, in deroga alla normale disciplina del contratto di apprendistato.

Pertanto, le **agevolazioni contributive ed economiche** previste per l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori iscritti alle liste di mobilità **sono** da considerarsi **tutt'oggi valide**, non solo per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016 (quando i citati articoli della Legge n. 223/1991 erano in vigore), "*ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016*".

Ad oggi, pertanto, è ancora possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori iscritti alle liste di mobilità, e lo sarà fintanto che saranno erogate le relative indennità da parte dell'INPS.

Alla luce di quanto sopra, si ricorda che l'assunzione mediante contratto di apprendistato di lavoratori iscritti alle liste di mobilità è possibile:

- ricorrendo al solo contratto di apprendistato professionalizzante;
- indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore, in quanto in tale ipotesi l'assunzione può avvenire in deroga ai limiti di età previsti in via ordinaria per le assunzioni con contratto di apprendistato.

Ai lavoratori assunti ai sensi di tale disposizione si applica il regime contributivo previsto dalla Circolare INPS n. 128/2012, in virtù della quale:

- trova applicazione l'aliquota ridotta, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti (10%), limitatamente ai primi 18 mesi dall'assunzione (in quanto si applica l'articolo 25, comma 9, della Legge n. 223/1991);
- terminato tale periodo, quindi a partire dal 19° mese di apprendistato, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è fissata nella misura normalmente prevista in funzione del settore di appartenenza e delle caratteristiche dell'azienda (secondo le aliquote contributive dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti);
- conseguentemente, il datore di lavoro non beneficia della contribuzione ridotta per il periodo di ulteriori 12 mesi dal termine del periodo di apprendistato, tipica della contribuzione degli apprendisti;
- non trova applicazione la riduzione dell'aliquota prevista per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, né nella sua forma "standard" (art. 1, comma 773, Legge n. 296/2006), né tantomeno nella forma di "sgravio totale" (art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011;
- non trova applicazione la contribuzione di finanziamento alla NASpI (art. 2, comma 37, Legge n. 92/2012);
- a carico dell'apprendista si applica per tutto il periodo di apprendistato (e pertanto anche oltre i 18 mesi di contribuzione ridotta per il datore di lavoro) l'aliquota del 5,84%;
- qualora spettante, trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro gode dell'incentivo economico consistente nel 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di fruizione (trovando applicazione l'articolo 8, comma 4 della Legge n. 223/1991).
- non è soggetta alla possibilità di recesso al termine del periodo di apprendistato ex articolo 2118 codice civile, trovando invece applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966;

Inoltre, qualora il datore di lavoro rientri nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la contribuzione dovuta è aumentata in funzione delle aliquote previste per la CIGO/CIGS, in base al settore e alla dimensione aziendale.

Se invece il datore di lavoro è soggetto alla disciplina dei Fondi di solidarietà è dovuta la relativa contribuzione.

BENEFICIARI DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

Lavoratori interessati e modalità di assunzione

Sono interessati alla possibilità di essere assunti ai sensi del citato articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, i lavoratori che beneficiano di una delle seguenti tipologie di disoccupazione:

- Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI);
- Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI);
- Indennità speciale di disoccupazione edile;
- Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

Posto che l'agevolazione trova applicazione anche nel caso di soggetti che, avendo titolo a percepire uno dei trattamenti indicati e avendo inoltrato la domanda per il riconoscimento degli stessi, non l'abbiano ancora percepito, come nel caso dell'assunzione dalle liste di mobilità, l'assunzione dei beneficiari di trattamenti di disoccupazione

- deve avvenire mediante un contatto di apprendistato professionalizzante;
- non è soggetta al rispetto dei limiti di età;
- non è soggetta alla possibilità di recesso al termine del periodo di apprendistato ex articolo 2118 codice civile, trovando invece applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966;
- non da diritto all'estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Regime previdenziale applicabile

Il regime contributivo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 47, comma 4 del D.Lgs n. 81/2015 è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le

assunzioni ordinarie in apprendistato professionalizzante, fatte salve specifiche deroghe di legge.

Pertanto, in caso di assunzione di un lavoratore beneficiario di trattamenti di disoccupazione mediante apprendistato professionalizzante:

- l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sarà pari al **10% per tutta la durata dell'apprendistato**, fatte salve le imprese che occupano **fino a 9 dipendenti**, per le quali l'aliquota dei primi due anni sarà pari, rispettivamente, **all'1,5% e 3%**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 773 della Legge n. 296/2006;
- non trova applicazione il regime agevolato previsto dalla Legge n. 183/2011 (sgravio totale), i cui effetti sono comunque venuti meno (in quanto la disposizione era valida sino al 31 dicembre 2016);
- si applica l'aliquota di finanziamento della NASpI, pari all'1,31% e il contributo dovuto per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'art. 25 della Legge n. 845/1978, pari allo 0,30% aggiuntivo;
- l'aliquota a carico dell'apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata dell'apprendistato;
- è esclusa la possibilità di conservare i benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per i 12 mesi successivi al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.

Parimenti all'assunzione con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, anche nel caso di assunzione di lavoratore beneficiario di trattamenti di disoccupazione, qualora il datore di lavoro rientri nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la contribuzione dovuta è aumentata in funzione delle aliquote previste per la CIGO/CIGS, in base al settore e alla dimensione aziendale.

Se invece il datore di lavoro è soggetto alla disciplina dei Fondi di solidarietà è dovuta la relativa contribuzione.

FLUSSO UNIEMENS

Per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens, l'INPS richiama le indicazioni già fornite con la Circolare n. 128/2012 circa i codici tipo contribuzione da inserire nell'elemento < Tipo Contribuzione >, come di seguito indicato.

Beneficiari di indennità di mobilità

Tipo	Descrizione *
J3	Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
J5	Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
К3	Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
K5	Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

*L'INPS ha integrato le descrizioni dei codici indicati con quanto riportato in grassetto, per tener conto di quanto comunicato nel messaggio in esame.

Beneficiari di trattamenti di disoccupazione

Tipo	Descrizione
JO (J zero)	Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%
J1	Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%
K0 (K zero)	Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%
K1	Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%
К2	Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%

Pertanto, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato beneficiari di trattamenti di disoccupazione, essendo soggetti alle aliquote ordinarie previste per gli apprendisti, vanno indicati nel flusso Uniemens con i normali codici tipo contribuzione.

ADEMPIMENTI PER LE ASSUNZIONI

L'INPS comunica che sta lavorando all'istituzione di un sistema automatico per la gestione delle istanze di assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione. Tale sistema dovrebbe consentire ai datori di lavoro di verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni legittimanti l'assunzione in capo al lavoratore nonché l'importo, per i beneficiari dell'indennità di mobilità, dell'incentivo economico ancora fruibile e, inoltre, di poter effettuare tutti gli adempimenti burocratici del caso.

Peraltro, in attesa che tale sistema venga implementato, i datori di lavoro interessati alle assunzioni in parola dovranno inviare alla sede INPS territorialmente competente, attraverso il cassetto previdenziale, la dichiarazione di responsabilità (si veda l'Allegato 1 al messaggio dell'INPS) nel caso di assunzione di lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità, ovvero un'apposita comunicazione sulla base del format di cui all'Allegato 2 al messaggio dell'Istituto, nel caso di assunzione di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

L'INPS indica che, per l'invio di tale documentazione, i datori di lavoro, nella funzionalità "Contatti" del cassetto previdenziale, dovranno selezionare la voce "Apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità" nel campo "Oggetto".

La sede territoriale dell'INPS, verificati i dati contenuti nell'istanza, provvederà alla definizione della stessa, e l'avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota all'azienda e all'intermediario autorizzato mediante i consueti canali (cassetto previdenziale).

Nel caso di istanza per l'assunzione di lavoratori beneficiari dell'**indennità** di mobilità, al fine di ammettere il datore di lavoro al beneficio, la Sede competente attribuirà alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 5Q, comunicandolo contestualmente al datore di lavoro interessato.

STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI